

SIC/ZPS NELL'ANFITEATRO MORENICO D'IVREA (AMI)

conoscenza, normativa e approccio amministrativo

a cura di Diego Marra
Andrea Patalani

2009-2010



Laboratorio Territoriale
di Educazione
Ambientale di Ivrea



1. INTRODUZIONE	3
2. FONTI E MATERIALI.....	4
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	4
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	4
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”	5
Legislazione italiana	7
Legislazione della Regione Piemonte.....	9
4. VALUTAZIONE D’INCIDENZA	10
5. LA RETE NATURA 2000	13
Origine, definizione, evoluzione.....	13
SIC, ZPS, ZSC	15
Situazione attuale.....	16
La Rete Natura 2000 in Piemonte.....	16
Strumenti di attuazione	17
6. LR N°19 29 GIUGNO 2009	20
7. RETE NATURA 2000 NELL’AMI	22
SIC 1110021 Laghi d’Ivrea (Fig.2).....	24
SIC 1110063 Boschi e paludi di Bellavista (Fig.3)	25
SIC IT1110047 Scarmagno-Torre canavese (Morena destra d’Ivrea) (Fig.4) ...	25
SIC IT1110064 Palude di Romano Canavese (Fig.5).....	26
SIC IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro (Fig.6)	26
SIC IT1110061 Lago di Maglione (Fig.7)	27
8. CONCLUSIONI	27
9. IMMAGINI CARTOGRAFICHE DEI SIC	29

1. **INTRODUZIONE**

Con la Direttiva 92/43/CEE (detta Direttiva "Habitat") del 21 maggio 1992, l'Unione Europea si è impegnata nella conservazione della biodiversità, integrando la legislazione comunitaria sulla protezione della natura emanata con la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE "Uccelli"). Si è così delineato un quadro comune per la conservazione di flora, fauna e habitat, attraverso l'istituzione di una rete coerente di ambienti da tutelare: la Rete Natura 2000.

In attuazione alle disposizioni comunitarie, la Regione Piemonte ha definito sul proprio territorio i siti che fanno parte della Rete Natura 2000, individuando le specie e gli habitat inseriti negli allegati delle Direttive; ha inoltre pubblicato, in collaborazione con l'IPLA, alcuni volumi tematici sulla Rete Natura 2000, con la possibilità di scaricare le schede di approfondimento dal sito della Regione.

Scopo dei volumi e del servizio *internet* è far conoscere ed apprezzare al pubblico la ricchissima biodiversità del Piemonte, attraverso la presentazione degli habitat e delle specie, definiti dalle direttive comunitarie come quelli più significativi presenti in Piemonte e dei Siti individuati appositamente per proteggerli dal generalizzato degrado del territorio. Ma la documentazione è rivolta anche, e soprattutto, agli amministratori pubblici di Province, Comuni e Comunità Montane che, in più occasioni, negli oltre 10 anni intercorsi tra l'individuazione della rete Natura 2000 (1996) ad oggi, si sono dimostrati "distratti" nei confronti della tutela di questi territori.

La tutela dei Siti della Rete Natura 2000 non è rimandata alla maggiore o minore sensibilità delle persone o degli amministratori, ma è obbligatoria per legge ai sensi della legislazione vigente (DPR 357/97 e DPR 120/2003). La normativa, infatti, stabilisce che la pianificazione e la programmazione territoriale devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale di SIC e ZPS e che ogni piano o progetto, interno o esterno ai siti, che possa in

qualche modo influire sulla conservazione degli habitat o delle specie per la tutela dei quali sono stati individuati, è sottoposto ad un'opportuna valutazione dell'incidenza che può avere sui siti interessati.

2. FONTI E MATERIALI

I testi riportati in questo lavoro sono in gran parte reperibili sul sito della Regione Piemonte e del Ministero dell'Ambiente e da questi sono stati trascritti, integrati, altresì, da commenti e spiegazioni dei curatori. Gli indirizzi web utilizzati sono i seguenti:

- <http://www.regionepiemonte.it/parchi/>
- <http://gis.csi.it/parchi/dati.htm>
- <http://www.minambiente.it/>
- http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_natura/library
- <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

Le immagini cartografiche sono realizzate *ex novo*; dove siano utilizzate immagini di proprietà della Regione Piemonte, ciò è specificato in didascalia.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

L'Unione Europea, con la Direttiva del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", intende "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato".

Le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", costituiscono i più importanti strumenti normativi rivolti alla conservazione delle specie

animali e vegetali, in quanto, oltre a tutelare gli individui delle specie segnalate, sanciscono contemporaneamente la protezione degli habitat in cui tali specie vivono.

In precedenza, la tutela legale riguardava esclusivamente gli individui appartenenti ad una data specie (che pertanto non potevano essere raccolti o cacciati), e non gli habitat in cui questi individui vivono; ne risultava il paradosso che era possibile estinguere intere popolazioni di anfibi o di piante acquatiche bonificando un singolo stagno, mentre era vietato raccogliere anche un singolo individuo di pianta o anfibio protetti.

La Direttiva "Habitat" è stata recepita dall'Italia con il DPR dell'8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Esso comprende 7 allegati, dei quali i seguenti interessano la tutela di habitat e specie:

Allegato A (I) - Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

Allegato B (II) - Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato D (IV) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Alcuni allegati sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/ CEE".

Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”

La Direttiva è stata pubblicata nel 1979 al fine di salvaguardare l'avifauna selvatica europea. Essa può essere considerata come il precursore della Direttiva Habitat, in quanto contiene il principio che la conservazione delle

specie non può essere perseguita senza tutelare gli habitat in cui le specie vivono.

La Direttiva "Uccelli" concerne *"la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Esso si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento"*. La direttiva si applica *"agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat"* [art.1].

L'art.3 afferma che *"gli Stati membri adottano le misure atte necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficiente di habitat"* attraverso le seguenti misure:

- istituzione di zone di protezione;
- mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- ripristino degli habitat distrutti;
- creazione di biotopi.

L'art.4 recita che *"Per le specie elencate nell'All. I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione"*. Gli Stati membri classificano quali *"Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie..."*. Analoghe misure sono previste per le specie migratrici [art.4 comma 2]. Gli Stati membri *"adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione [suddette] l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative..."*.

Gli elenchi delle specie sono stati modificati nel tempo dalle seguenti direttive: 81/854/CEE, 85/411/CEE, 86/122/CEE e 91/244/CEE.

La Direttiva "Uccelli" è stata recepita ed attuata dalla legge 157/92 [art.1] e dalla conseguente LR 70 del 4/9/96.

Come indicato dall'art.6 del Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (DPR 357 dell'8/9/97), gli obblighi derivanti dall'art.4 comma 2 (misure di conservazione delle ZPS e all'occorrenza redazione di opportuni piani di gestione) e comma 3 (valutazione di incidenza) sono applicati anche alle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva "Uccelli".

Su oltre 350 specie segnalate in Piemonte, circa 150 sono incluse negli allegati della Direttiva "Uccelli".

Legislazione italiana

Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n° 357 riporta la dicitura "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n° 219/L alla G.U. n° 248 del 23 ottobre 1997). Ad esso sono state apportate modifiche ed integrazioni dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999 e dal DPR del 12 marzo 2003 n° 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n° 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n° 124 del 30 maggio 2003).

Tali DPR affidano alle Regioni ed alle Province autonome il compito di individuare, per i proposti siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, le opportune misure atte ad evitare il degrado di habitat naturali e specie, sia la "perturbazione delle specie" per cui le zone sono state individuate [art.4]. Queste misure possono prevedere la stesura di piani di gestione ovvero di opportune disposizioni regolamentari, amministrative e contrattuali.

L'art.5 del DPR 357/1997, modificato dall'art.6 del DPR 120/03, prevede l'adozione della procedura di "Valutazione d'incidenza" per la verifica di attuazione di piani, progetti e interventi non connessi o necessari alla conser-

vazione delle specie e degli habitat oggetto di tutela, ma che, invece, possono avere incidenze significative sul sito stesso.

La sorveglianza connessa all'applicazione del DPR 357/1997 è affidata al Corpo Forestale dello Stato.

Gli articoli dall'8 al 12 del DPR 357/1997 stabiliscono specifiche misure di tutela per le specie faunistiche e floristiche, di cui all'Allegato D della Direttiva "Habitat", che individua le specie classificate di interesse comunitario, prevedendone il divieto di cattura od uccisione ovvero di raccolta o distruzione anche di parti, nonché il divieto di possesso, trasporto, scambio e commercializzazione. I prelievi di fauna e flora, di cui all'Allegato E 12 del DPR 357/1997, sono regolati dalle Regioni e dalle Province autonome in conformità da quanto previsto dall'articolo 7 delle Linee Guida per la gestione dei siti della "Rete Natura 2000" (Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002). Le deroghe alle disposizioni per la tutela delle specie sono autorizzate dal Ministero dell'Ambiente.

Con il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" (modificato con il DM del 22 gennaio 2009 "modifica del DM 17 ottobre 2007") si sono definiti i requisiti minimi uniformi che Regioni e Province autonome devono rispettare nel fissare le misure di conservazione di ZSC e ZPS. Il decreto integra la normativa riguardante conservazione e gestione dei siti della "Rete Natura 2000", già precedentemente approvata. Il Decreto non è direttamente operante sui siti della "Rete Natura 2000", ma le misure di conservazione ivi previste devono essere adottate dalle Regioni con proprio atto. Le misure di conservazione per le ZSC dovranno essere adottate entro sei mesi dai Decreti Ministeriali di designazione di tali aree; per le ZPS il termine di adozione delle misure è abbreviato a soli tre mesi. I criteri minimi uniformi per le ZSC sono generici e rimandano a successivi decreti di designazione e individuazione di misure più specifiche. I criteri minimi uniformi indivi-

duati per le ZPS sono invece molto dettagliati e prevedono divieti, obblighi e regolamentazioni, estesi a molti settori d'intervento (caccia, attività estrattive, discariche, impianti eolici, impianti di risalita...).

Legislazione della Regione Piemonte

In Piemonte, i progetti, gli interventi ed i piani soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) od a verifica, ai sensi della LR 14 dicembre 1998 n°40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", sono sottoposti, se necessario, e nell'ambito delle procedure VIA, anche alla Valutazione d'incidenza (VI). Le norme sono riportate nel DPGR 16 novembre 2001 n°16/R "Regolamento regionale recante: disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza". Nei casi in cui la VIA non abbia luogo ad essere, la procedura di VI è svolta dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette secondo le disposizioni dell'articolo 5 del DPR 357/1997. Le condizioni per cui i progetti o gli interventi devono essere sottoposti a VI possono essere stabilite dai Piani di gestione o dai Piani aventi tali funzioni, ovvero valutate dal Settore Pianificazione Aree Protette. Alcuni divieti venatori sono già presenti nella DGR 23 ottobre 2006 n°61-4135 "Misure transitorie di conservazione delle Zone di Protezione Speciale classificate e istituite con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 25 marzo 2005 e non inserite in aree protette nazionali e regionali", emanata a seguito del DL 16 agosto 2006 n°251 "Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica". Con DGR 14 aprile 2009 n°42-8604 sono state recepite le norme di carattere venatorio previste dal Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto 22 gennaio 2009.

Rilevante novità normativa è la Legge Regionale 29 giugno 2009 n°19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che attua un quadro normativo complessivo per la gestione delle Aree Protette piemontesi ed è commentata nel capitolo 5.

<i>Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”</i>	Unione Europea
<i>Direttiva 92/43/CEE “Habitat”</i>	Unione Europea
<i>DPR 8 settembre 1997 n°357 (G.U. 23/10/97 n°248)</i>	Italia
<i>DM 20 gennaio 1999</i>	Italia
<i>DPGR 16 novembre 2001 n°16/R (B.U. 21/11/01 n°47)</i>	Regione Piemonte
<i>DM 3 settembre 2002 (G.U. 24/9/02 n°224)</i>	Italia
<i>DPR 12 marzo 2003 n°120 (G.U. 30/5/03 n°124)</i>	Italia
<i>DM 17 ottobre 2007 (G.U. 6/11/07 n°258)</i>	Italia
<i>DM 22 gennaio 2009 (G.U. 10/2/09 n°33)</i>	Italia
<i>LR 29 giugno 2009 n°19 (B.U. 2/7/09 n°26/2°sup.)</i>	Regione Piemonte

Tab.1 Quadro sinottico delle principali normative riguardanti i SIC.

4. **VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere “incidenze significative” su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale..

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e so-

stanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico.

Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat"

Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

Valutazione d'incidenza positiva: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa).

Valutazione d'incidenza negativa: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".

La direttiva "Habitat" non fa riferimento esplicito alla Direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 85/337CEE (modificata dalla direttiva 97/11CEE). Emerge tuttavia con chiarezza che il fattore da cui discende una valutazione ai sensi della Direttiva 85/337CEE è pressoché identico a quello previsto dalla Direttiva 92/43CEE: esso infatti è essenzialmente legato alla probabilità d'incidenza negativa.

Analogamente, dall'analisi della recente direttiva sulla VAS (2001/42/CE) emerge che tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la valutazione d'incidenza riferibile all'art.6 della direttiva "Habitat".

Quando progetti e piani sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d'incidenza può far parte di queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito.

Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata.

5. LA RETE NATURA 2000

Origine, definizione, evoluzione

La progressiva perdita di biodiversità causata dalle attività umane è stata oggetto, fin dagli anni '80, di convenzioni internazionali. Risale, però, solo al 1992, in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro, la prima convenzione sulla biodiversità siglata dagli Stati della UE. In quell'occasione fu riconosciuta la conservazione di ecosistemi ed habitat naturali quale priorità da perseguire attraverso adeguate politiche concordate. Il testo della convenzione poneva obiettivi precisi: *-Anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici-*.

La visione fortemente conservativa inaugurata con la Convenzione di Rio ha costituito le basi concettuali per le successive Direttive comunitarie in particolare la 92/43/CEE "Habitat", che oggi rappresenta il principale strumento legislativo comunitario in materia di conservazione della Natura e della biodiversità. La Direttiva "Habitat" evidenzia l'importanza della tutela della biodiversità attraverso un approccio di ampio respiro che oltrepassi sia i confini nazionali. Non più tutelare le singole specie minacciate (come fa, ad esempio, la pur fondamentale Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"), ma l'intera diversità biologica nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi.

Operativamente, l'UE all'art.3 della Direttiva "Habitat", istituisce una rete ecologica europea denominata Natura 2000, composta dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). La costituzione della "rete ecologica" è finalizzata ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici ed a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. D'altro canto la normativa asseconda quelli che sono gli ultimi sviluppi delle scienze biologiche, che evidenziano la necessità di operare in un'ottica di rete, cioè di aree che rappresentino tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa e le uniscano per quanto possibile. Un

grave errore, purtroppo comune, nell'implementazione delle direttive, è riprodotto dalla composizione di un semplice insieme di territori, scelti fra i più rappresentativi, ma isolati tra di loro, una simile soluzione non solo snatura lo spirito della Direttiva 92/43/CEE, ma rende sostanzialmente inutili gli interventi. Natura 2000 non intende incorrere in questo errore ed attribuisce fondamentale importanza non solo alle aree ad alta naturalità, ma anche ad ambiti o fasce capaci di collegare fisicamente aree distanti, ma prossime per funzionalità ecologica. Non sono dimenticati elementi e sistemi del paesaggio agricolo in cui la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di caratteristici equilibri ecologici. Il proseguimento delle attività antropiche, in tal caso, è necessario alla sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali.

La conservazione della biodiversità tramite l'approccio a rete e l'assunzione di particolari paesaggi antropici quali paesaggi "naturali" costituiscono un "sistema integrato" di governo del territorio che, occorre ricordare, nel 2000 ha portato alla adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio.

Oggi la rete è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli" e i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

Rete Natura 2000 è una realtà in continua evoluzione, rendendo necessario un conseguente lavoro di revisione e aggiornamento degli elenchi dei siti.

Per i siti Natura 2000 gli Stati devono stabilire le misure necessarie per la conservazione, che implicano piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo, e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie, e che non causino il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie.

SIC, ZPS, ZSC

L'attuazione della Direttiva "Habitat" avviene attraverso la realizzazione della Rete Natura 2000, una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nata con l'obiettivo di garantire il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie europee a rischio (rari, minacciati o vulnerabili), nella loro area di ripartizione naturale.

A tal fine ogni Stato membro ha proposto alla Commissione europea l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC). I SIC sono individuati dagli Stati membri per contribuire a mantenere o ripristinare almeno un tipo di habitat naturale (vedi all. A della direttiva) o almeno una specie (vedi all. B della direttiva) presenti al loro interno, o per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica in questione (nel caso italiano alpina, continentale o mediterranea). I SIC sono stati esaminati da apposite Commissioni Comunitarie nell'ambito di seminari biogeografici; le liste dei SIC approvati dalla Commissione UE compongono l'elenco ufficiale dei Siti d'Importanza Comunitaria.

Quando un Sito è inserito nell'Elenco comunitario lo Stato membro designa tale Sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e stabilisce le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino delle specie e degli habitat per cui il Sito è stato individuato. Il recepimento italiano della Direttiva prevede che la designazione come ZSC avvenga con Decreto del Ministro dell'Ambiente.

In Italia il Ministero dell'Ambiente ha affidato alle Regioni e alle Province autonome il censimento dei Siti d'Importanza Comunitaria; nel 1996 il Piemonte ha segnalato al Ministero 168 Siti di interesse comunitario, identificati per mezzo dei criteri sopra esposti.

Il primo elenco dei SIC proposti alla Commissione Europea, è stato pubblicato con DM 3 aprile 2000. Successivamente all'approvazione da parte della Commissione dei siti proposti, sono stati pubblicati gli elenchi suddivisi per regioni biogeografiche.

È opportuno riassumere brevemente il significato delle sigle che definiscono i siti componenti la “Rete Natura 2000”, soprattutto per il mutare da una all'altra attraverso l'*iter* burocratico ed istituzionale che devono percorrere per la definitiva istituzione. Le aree di interesse individuate dagli Stati membri, presentate alla Commissione comunitaria (i citati seminari biogeografici) sono chiamati Siti d'Importanza Comunitaria proposti (pSIC), diventano SIC a seguito dell'adozione da parte della Commissione UE, mutano, infine, in ZSC successivamente all'istituzione sul territorio attraverso apposito atto dello Stato, emanato entro e non oltre 6 anni dalla data di adozione della Commissione UE.

Con Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono le aree individuate ai sensi della Direttiva “Uccelli” e non cambiano mai denominazione.

Situazione attuale

Ad oggi il Ministero dell'Ambiente, con specifici decreti, ha adottato le citate decisioni comunitarie, individuando le aree a SIC e ZPS nel proprio territorio nazionale. Tuttavia gli elenchi sono da considerarsi provvisori in quanto la Commissione Europea, aprendo una procedura d'infrazione, ha ritenuto insufficienti le aree segnalate dall'Italia, che dovranno, quindi, essere integrate per gli habitat e le specie per i quali l'Italia ha proposto un numero insufficiente di siti, conforme, cioè, ai requisiti delle direttive europee.

La Rete Natura 2000 in Piemonte

La prima individuazione dei SIC in Regione Piemonte avvenne con DGR 29 novembre 1997 n°418-14905, in cui furono individuati 125 siti per una superficie complessiva di 270.730 ha, il 10,66% del territorio piemontese. Per far fronte alle carenze rilevate dalla UE è attualmente in corso un'attività di analisi e revisione degli elenchi, un primo passo è stato attuato con DGR 24 settembre 2007 n°17-6942, con la quale sono stati adeguati, dove coincidenti, i limiti dei SIC alla nuova situazione delle ZPS; ma la parte

qualificante del lavoro di analisi, ovvero la proposta di nuovi SIC e di modifiche dei siti esistenti, non ancora avuto applicazione. Ad oggi i siti sono 123, per una superficie complessiva di 279.056, l'11% del territorio regionale. 54 SIC appartengono alla regione biogeografica alpina, 67 alla ragione continentale e 2 alla mediterranea.

La Regione Piemonte ha individuato, prima con DGR 5 agosto 1994 n°81-37851, poi con DGR 10 novembre 1997 n°12-23021, 42 ZPS in Piemonte. Poi ridefinite, con DGR 29 novembre 1999 n°37-28804, in 37, per una superficie complessiva di 84.852 ha, a cui si devono aggiungere i territori del Parco Nazionale Val Grande e del Parco Nazionale Gran Paradiso, individuati dal Ministero dell'Ambiente, che portano la superficie complessiva delle ZPS in Piemonte a 130.677 ha. Con DGR 22 maggio 2006 n°76-2950 e DGR 28 febbraio 2007 n°3-5405, la Giunta Regionale ha aggiornato il sistema delle Zone di Protezione Speciale, portando a 51 il numero delle aree individuate, per una superficie complessiva di 307.776 ha.

L'aggiornamento si è reso necessario in considerazione dell'attivazione, da parte della Commissione Europea, di una procedura d'infrazione, per incompleta ed insufficiente designazione di ZPS ed alla conseguente sentenza (2003) pronunciata dalla Corte di Giustizia nei confronti dell'Italia.

Un'approfondita discussione sulle caratteristiche ed il valore ornitologico del nuovo sistema delle ZPS è svolta nei documenti allegati alle delibere citate.

Strumenti di attuazione

Gli Stati membri sono responsabili delle misure necessarie a garantire la conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e a prevenirne il loro deterioramento, a tale scopo è necessario implementare numerose attività, quali: sviluppo di piani di gestione, risanamento degli habitat, monitoraggio delle specie, adozioni di pratiche agroambientali finalizzate alla conservazione di habitat e specie.

Oltre a consentire la protezione della Natura, la realizzazione della rete determina anche benefici economici, sociali e di miglioramento delle condizioni di vita, attraverso la riduzione di problemi ambientali, la diversificazione delle economie locali, la creazione di opportunità di lavoro (turismo naturalistico, certificazione di qualità...), la produzione di beni tradizionali, alimentari e forestali di qualità. Queste attività comportano dei costi per gli Stati membri che, in teoria, secondo il principio di sussidiarietà, dovrebbero essere coperti dai finanziamenti nazionali. In ogni caso, l'art.8 della Direttiva "Habitat" prevede la possibilità di un co-finanziamento comunitario. La Commissione europea, nella comunicazione del 15/07/2004 presentata al Consiglio ed al Parlamento europeo, propone che il co-finanziamento debba essere assicurato attraverso l'integrazione degli strumenti finanziari esistenti, piuttosto che tramite la creazione di un nuovo strumento specifico.

I principali strumenti di finanziamento europei, che saranno applicati per il periodo 2007/2013, sono:

- Fondi Strutturali: Fondo Sociale Europeo (FSE) e fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo di Coesione
- Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
- Fondo Europeo per la Pesca (FEP)
- Strumento Finanziario per l'Ambiente (LIFE+)
- 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7)

Questi nuovi fondi offrono, per progetti riguardanti la Natura, molte più risorse rispetto agli anni precedenti, grazie anche alla chiara identificazione delle necessità finanziarie di Natura 2000 nei regolamenti finanziari presentati dalla Commissione. Le autorità nazionali e regionali, nella pianificazione dei programmi di finanziamento, devono assicurare che le opportunità previste dai fondi comunitari siano realizzate. In collaborazione con i gestori dei Siti Natura 2000, devono altresì fare in modo che gli obiettivi di conser-

vazione e di gestione siano integrati in un più ampio concetto di sviluppo regionale e rurale.

La Regione Piemonte, per il periodo 2007/2013, ha attivato la misura 323, con al quale ha potuto finanziare la realizzazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, strumenti indispensabili per l'accesso alle misure specificamente dedicate alla Rete; inoltre è stata richiesta l'apertura della misura 216, relativa agli investimenti non produttivi finalizzati alla conservazione della biodiversità..

Al fine di fornire supporto agli Stati membri nell'individuazione delle forme più opportune di co-finanziamento comunitario per l'implementazione di Natura 2000, la Commissione Europea ha lanciato il progetto "*Financing Natura 2000: guidance and workshop*", affidato al consorzio formato da WWF (World Wildlife Fund), NOVA (Institute for Ecological and Political Innovation) e IEEP (Institute for European and Environmental Policy).

Nell'ambito di tale progetto è stato pubblicato il manuale d'indirizzo "Guida al finanziamento di Natura 2000". Esso si rivolge, in primo luogo, alle autorità nazionali e regionali responsabili della programmazione degli strumenti finanziari, ma costituisce anche un utile strumento per i soggetti coinvolti nello sviluppo del piano di gestione dei siti. Più in generale, riguarda tutte le entità implicate nell'implementazione della Rete Natura 2000. Il manuale può, inoltre, fornire valide idee sul modo in cui potranno essere finanziate, in futuro, le specifiche misure di gestione; al suo interno sono segnalate le possibilità di co-finanziamento con i diversi fondi comunitari per ogni tipologia di attività relativa ai Siti Natura 2000.

Approfondimenti riguardanti gli strumenti finanziari per l'attuazione della Rete Natura 2000 sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente:

<http://www.minambiente.it/>

Tutta la documentazione relativa al progetto "*Financing Natura 2000: guidance and workshop*" è disponibile sul sito:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_natura/library

6. **LR N°19 29 GIUGNO 2009**

Il “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” è uno strumento normativo di notevole innovazione, entrato in vigore dopo quattro anni di modifiche, integrazioni e discussioni da parte della commissione ambiente della Regione Piemonte.

La legge ha di fatto abrogato più di 150 tra norme e leggi istitutive delle Aree Protette piemontesi, unificandole in un testo unico con lo scopo di avere un unico substrato normativo per l’istituzione delle aree protette.

Ma vediamo in cosa consiste la legge e cosa significa avere un’area protetta sul proprio territorio.

La nuova legge nella definizione di Area Protetta annovera non solo i Parchi Naturali nazionali e regionali, ma consente di avere un substrato per la gestione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), le Zone a Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nonché i Corridoi Ecologici, mai prima d’ora considerati Area Protetta se non già inclusi in un’Area Protetta già esistente [art.2]

Di notevole importanza per la salvaguardia delle aree naturali e della biodiversità è la “Rete Ecologica Regionale” (RER):

“La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la **rete ecologica regionale** costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.” [art.2 comma 1].

Questo significa che la nuova legge tiene conto di tutte le normative fino a adesso emanate da organi di livello superiore a quello regionale.

Parte integrante della RER è la “Carta della Natura”:

La **Carta della Natura** regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e determina:

- a) la rete ecologica regionale;
- b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi. ” [art.3 comma 1 e 3].

Questo importante passaggio determina che tutte le Aree Protette, ivi compresi i SIC, le ZPS e le ZSC, devono essere considerati nella pianificazione territoriale.

Nell'art.5 sono classificate le Aree Protette in: Parchi Naturali, Riserve Naturali, Zone Naturali di Salvaguardia e Riserve Speciali.

Il Titolo III della legge pone l'attenzione sulla salvaguardia delle aree della rete natura 2000 (direttiva 79/409/CEE e direttiva 92/43/CEE che istituiscono SIC, ZPS E ZSC), che finalmente trovano una normativa regionale per la loro gestione. Nello specifico la gestione delle aree è delegata a (art.41 comma 2):

- a) enti di gestione di aree protette limitrofe;
- b) comuni;
- c) comunità montane;
- d) province.

Quindi a livello locale è indispensabile che i Comuni siano attori principali della gestione delle aree della Rete Natura 2000.

L'art.43 definisce le norme che tutelano le aree della Rete Natura 2000 in caso di interventi, attraverso la valutazione di incidenza, prevista dall'articolo 5 del DPR 357/1997.

Un discorso a parte merita l'istituzione dei Corridoi Ecologici definiti come “aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della Rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche [...]” [art.53] che garantiscono la coerenza della RER.

7. RETE NATURA 2000 NELL'AMI

Nell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea (AMI) sono presenti (Tab.2, Fig.1) ben 10 siti facenti parte della Rete Natura 2000 piemontese; altri tre (Monti Pelati e Torre Cives, Laghi di Meugliano e di Alice, Mulino Vecchio) sono appena all'esterno della struttura di origine glaciale, ma comunque strettamente connessi ad essa per origine, evoluzione geomorfologica e correlazioni ecologiche.

Codice Tipo	Nome	Comuni	Ente di gestione
IT1110013 SIC	Monti Pelati e Torre Cives	Baldissero Can. Castellamonte Vidracco	Parchi e Riserve Naturali del Canavese
IT1110020 SIC/ZPS	Lago di Viverone	Azeglio Borgo d'Ale (VC) Piverone Viverone (BI)	Nessuno
IT1110021 SIC	Laghi d'Ivrea	Borgofranco d'Ivrea Burolo Cascinette Chiaverano Ivrea Montalto Dora	Nessuno
IT1110034 SIC	Laghi di Meugliano e di Alice	Alice Superiore Meugliano Pecco	Nessuno
IT1110036 SIC/ZPS	Lago di Candia	Candia Can. Mazzè Vische	Parco Provinciale del Lago di Candia

IT1110047 SIC	Scarmagno-Torre Canavese (Morena destra d'Ivrea)	Agliè Castellamonte Cuceglio Scarmagno San Martino Can. Torre Can. Vialfré	Nessuno
IT1110050 SIC	Mulino Vecchio	Cigliano (VC) Mazzé Rondissone Saluggia (VC) Villareggia (VC)	Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. Tratto torinese
IT1110057 SIC	Serra d'Ivrea	Andrate Bollengo Borgofranco d'Ivrea Burolo Cascinette d'Ivrea Cerrione (BI) Chiaverano Donato (BI) Magnano (BI) Mongrando (BI) Nomaglio Palazzo Piverone Sala Biellese (BI) Torrazzo (BI) Zimone (BI) Zubiena (BI)	Nessuno
IT1110061 SIC	Lago di Maglione	Borgomasino Maglione	Nessuno
IT1110062 SIC	Stagno interrato di Settimo Rottaro	Caravino Settimo Rottaro	Nessuno
IT1110063 SIC	Boschi e paludi di Bellavista	Pavone Can. Ivrea	Nessuno
IT1110064 SIC	Palude di Romano Canavese	Romano Can.	Nessuno
IT1130004 SIC	Lago di Bertignano e stagno presso la strada per Roppolo	Viverone (BI)	Nessuno

Tab.2 Elenco dei SIC interni o prossimi all'AMI.

Nella tabella 2, i SIC evidenziati in grigio scuro sono al di fuori dell'AMI oppure in altra provincia (Biella, Vercelli). Quelli evidenziati in grigio più chiaro sono condivisi tra la provincia di Torino ed altra provincia, oppure sono soggetti a gestione da parte di ente specifico (Lago di Candia). I sei SIC con sfondo bianco in tabella sono tutti interni all'AMI, in provincia di Torino e non hanno attualmente alcuna gestiona. Verosimilmente su queste aree, si potrebbe definire un'ipotesi gestionale.

SIC 1110021 Laghi d'Ivrea (Fig.2)

Il territorio del sito comprende l'area sicuramente di maggior valore biologico, nell'ambito dell'AMI: un'alternanza di ambienti xerici ed umidi, mediati da zone ecotonali.

La diversità morfologica, pedologica e microclimatica tra ambienti contigui consente la presenza di elementi floristici rari, a volte esclusivi per il Piemonte, come il mediterraneo alaterno (*Rhamnus alaternus*) presente sulla collina del castello di Montalto. Tra le entità di maggior rilevanza s'impongono all'attenzione una decina di specie di *Orchidaceae*, tra cui le rare: *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera rubra*, *Orchis morio*, *Orchis papilionacea*, *Serapias vomeracea*. Altre specie rilevanti sono: graziella (*Gratiola officinalis*), poligono anfibio (*Polygonum amphibium*), ranuncolo dei canneti (*Ranunculus lingua*), verbasco porporino (*Verbascum phoeniceum*) e, forse, la rarissima giunchina della Carniola (*Eleocharis carniolica*).

Negli ambienti umidi vivono numerosi anfibi, tra cui il piccolo rospo, minacciato d'estinzione, pelobate insubrico (*Pelobates fuscus insubricus*). Importante la presenza del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), specie minacciata ed in forte declino causa la naturalizzazione di alcuni gamberi di origine americana. Tra gli insetti messi in pericolo dalla regressione delle zone palustri, si segnalano le libellule (odonati) che qui sono ancora discretamente rappresentate. Nell'area volano, inoltre, due specie di lepidotteri alquanto rare: *Melitaea britomartis* e *Zerynthia polyxena*.

Criticità

- Eccessiva antropizzazione di alcune aree spondali del Lago Sirio.
- Transito con mezzi a motore sullo sterrato che congiunge la “Bacciana” con Montalto Dora.
- Esclusione dalla perimetrazione del SIC del Lago S.Michele.
- Aumentate attività edilizie, con interventi non compatibili.
- Eccessivo contenuto di fosforo nei sedimenti del Lago Sirio.
- Dispersione di spazzatura nelle zone a frequentazione festiva.
- Eccessiva pressione antropica, nei giorno festivi, sull’area detta “terre ballerine”.

SIC 1110063 Boschi e paludi di Bellavista (Fig.3)

Comprende la collina il cui toponimo è Monte Appareglio o “Paraj Auta” e le esigue aree umide alla base di esso. Sulla sommità del colle è dominante il bosco xerofilo a roverella (*Quercus pubescens*) anche se con estensione limitata, rispetto alla vegetazione potenziale, a causa di attività agricole (vigneti) ed invasione di essenze infestanti. Nelle vallecole più fresche ed umide si trovano essenze tipiche del bosco planiziale (farnia, carpino). Le piccole aree umide sono quasi completamente interrate e soggette a sensibili variazioni stagionali del contenuto idrico.

Criticità

- Eccessiva antropizzazione di alcune aree ad utilizzo agricolo.
- Forte riduzione delle zone umide.
- Invasioni di essenze infestanti, come robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed ailanto (*Ailanthus altissima*).
- Dispersione di spazzatura nelle zone a frequentazione festiva.

SIC IT1110047 Scarmagno-Torre canavese (Morena destra d’Ivrea) (Fig.4)

Si estende su parte della morena laterale destra dell’AMI, quella, probabilmente, con maggiori valenze di naturalità, in un’alternanza di stagni,

torbiere intermoreniche e boschi cedui di castagno, con relitti di bosco planiziale. È probabilmente uno dei pochi luoghi nell'AMI in cui il ceduo di castagno sta cedendo il posto alla ricolonizzazione del bosco planiziale naturale, invece che subire l'invasione di essenze infestanti, come la robinia. Sul suo territorio si trovano stazioni di rododendro a quote minime per il Piemonte ed è rilevante la presenza del coleottero endemico *Bathysciola guerzoi*. La sua localizzazione marginale rispetto alle direzioni di sviluppo antropico ne ha conservato in parte la naturalità.

Criticità

- Utilizzo di mezzi a motore su strade poderali.
- Forte riduzione delle zone umide.

SIC IT1110064 Palude di Romano Canavese (Fig.5)

Si tratta di un piccola area paludosa in ambiente boscoso in fase di progressivo interrimento, che, però, presenta una notevole biodiversità della flora acquatica. In passato fu segnalata anche la presenza di *Marsilea quadrifolia*, rara felce galleggiante, insieme con altre piante igrofile. Segnalata la presenza del gambero d'acqua dolce (*Austropotamobius pallipes*) a grave rischio di estinzione.

Criticità

- Prossimità con la sede autostradale delle risorgive che alimentano la zona umida.
- Forte riduzione delle zone umide.
- Dispersione di spazzatura.

SIC IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro (Fig.6)

Comprende una zona pianeggiante, tra Caravino e Settimo Rottaro, colonizzata in parte da bosco planiziale igrofilo con canali e fossati di origine artificiale. Sono presenti essenze vegetali igrofile in via di recessione ed è un'area di riproduzione per anfibi, tra cui si segnala una popolazione di *Rana latastei*.

Criticità

- Antropizzazione ad utilizzo agricolo.
- Forte riduzione della zone umide.

SIC IT1110061 Lago di Maglione (Fig.7)

È uno stagno di origine naturale attualmente parzialmente sfruttato a scopi turistici e recintato. Sono presenti interessanti elementi di flora igrofila e idrofila, tra cui furono segnalate, ma non recentemente confermate, *Marsilea quadrifolia* e *Lindernia procumbens*.

Criticità

- Antropizzazione ad utilizzo turistico.
- Eutrofizzazione.
- Inquinamento da fertilizzanti provenienti dai campi circostanti.

8. CONCLUSIONI


La nuova LR 19 rappresenta un ottimo strumento per la definizione, tutela e gestione delle aree naturali, che prevede l'assegnazione della gestione ad organi di differente livello amministrativo. Per le Amministrazioni Comunali, veri e propri presidi territoriali e decisori delle politiche che hanno una ricaduta diretta sul territorio, diventa indispensabile conoscere le modalità di attuazione della legge al fine di "utilizzare" il proprio territorio in funzione di uno sfruttamento sostenibile e consapevole delle potenzialità che le Aree Protette forniscono, veicolare tali decisioni ad un guadagno culturale e conoscitivo del proprio territorio.

Gli assi più rilevanti in tal senso sono rappresentati dall'importanza della **conservazione**, della **ricerca scientifica**, dell'**educazione in ambito naturalistico** e del **turismo morbido**.

Le amministrazioni locali dell'AMI potrebbero istituire un processo virtuoso concorrendo alla formazione di una "rete" per la gestione dei SIC presenti nel territorio. L'AMI è già considerato come unità paesaggistica


nell'ambito del piano paesaggistico. A maggior ragione, l'ambiente naturale presenta un'unitarietà che ne giustifica la gestione con una visione globale. Eventuali futuri finanziamenti destinati agli interventi gestionali sarebbero più facilmente acquisibili se richiesti da un sistema di amministrazioni locali che fanno rete sul territorio.

**PANORAMICA SUI SITI DELLA RETE
NATURA 2000 NELL'ANFITEATRO
MORENICO D'IVREA**



- 1 - IT1110057 Serra d'Ivrea
- 2 - IT1110021 Laghi d'Ivrea
- 3 - IT1110034 Laghi di Meugliano e di Alice
- 4 - IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista
- 5 - IT1130004 Lago di Bertignano e stagno presso la strada per Roppolo
- 6 - IT1110020 Lago di Viverone
- 7 - IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro
- 8 - IT1110064 Palude di Romano Canavese
- 9 - IT1110047 Scarmagno-Torre Canavese (Morena destra d'Ivrea)
- 10 - IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives
- 11 - IT1110061 Lago di Maglione
- 12 - IT1110036 Lago di Candia
- 13 - IT1110050 Mulino Vecchio

Fig.1




BORGOFRANCO

SIC IT110057
Serra d'Ivrea

MONTALTO DORA

Fig.2
Ripartizione territoriale
del SIC IT110021



Sic



Confini comunali

CHIAVERANO

CASCINETTE

IVREA

BUROLO





Fig.4
Ripartizione territoriale
del SIC IT1110047



Sic



Confini comunali

TORRE CANAVESE

CASTELLAMONTE

S.MARTINO

AGLIE'

VIALFRE'

CUCEGLIO

SCARMAGNO






Fig.5
SIC IT1110064 nel Comune
di Romano Canavese



Sic



Confini comunali







Fig.7
Ripartizione territoriale
del SIC IT1110061



Sic



Confini comunali

BORGOMASINO

MAGLIONE

MONCRIVELLO

L. di Maglione